c_f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.I.0032495.27-09-2018

Buona sera,
si trasmettono i pareri firmati dal Collegio dei Revisori
Cordiali saluti
Rag. Roberto Rispoli

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE "Approvazione del programma triennale 2018/2020 dei fabbisogni del personale"

Il Collegio dei Revisori del Comune di Misilmeri, nelle persone del Presidente Rag. Gloria Giuseppa Dalleo, e dei membri ordinari Dott. Crivello Antonio e Rag. Rispoli Roberto;

Premesso che
- in data 19 settembre 2018 tramite PEC alle ore 13:24 è stata trasmessa la proposta avente ad oggetto "Programma del Fabbisogno del Personale triennio 2018/2020";
- in data 25 settembre 2018 facendo seguito ad una serie di interlocuzioni verbali gli uffici hanno inoltrato la documentazione richiesta atta alla formulazione del presente parere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esaminati gli atti,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

  a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

  b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,

anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- l'art. 1, comma 557 bis della legge n. 296/2006 che prevede per gli enti assoggettati alla disciplina del pareggio di bilancio, ai quali è ancora richiesto di assicurare una riduzione della spesa, devono continuare a computare nella spesa del personale anche la spesa sostenuta per le tipologie dei rapporti di lavoro quali, collaborazioni coordinate e continuative, somministrazioni di lavoro, incarichi dirigenziali a personale esterno, personale occupato presso propri organismi partecipati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego.

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*";

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

- l'articolo 3 comma 5 del d.l.90/2014 convertito in legge n.114/2014 che stabilisce che le regioni e gli enti locali sottoposti al pareggio del bilancio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (2017) elevato al 100% a decorrere dal 2019.

- Le norme contenute nella legge 11/12/2016 n. 232

rilevato che:

- la legge di stabilità 2018 non ha modificato le disposizioni contenute nel comma 557, 557 bis e 557 ter della legge 296/2006 le quali continuano a rimanere disposizioni cardine in materia di contenimento della spesa del personale;

- gli enti soggetti al pareggio di bilancio, per effetto delle disposizioni

contenute nell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, devono continuare a garantire una riduzione della spesa del personale, nell'ambito della propria autonomia;

- **Visti:** i chiarimenti forniti a seguito delle richieste di questo organo

Preso atto che
l'Amministrazione:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006,

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, a seguito di ricalcolo e dai dati desunti dai questionari inviati alla competente Corte dei Conti risulta come segue:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Media 2011/2013
Spese intervento 1	4.366.450,09	4.116.907,48	3.861.977,53	4.115.111,70
Spese intervento 3	22.346,27	20.000,00	18.359,66	20.235,31
Spese intervento 7	286.633,45	274.390,20	253.683,39	271.569,01
Tot. Spese personale (A)	4.675.429,81	4.411.297,68	4.134.020,58	4.406.916,02
Componenti escluse (B)	521.714,21	545.031,95	514.446,60	527.064,25
Componenti da assoggettare al limite di spesa di cui ex art.1,c.557 L.296/06 (A-	4.153.715,60	3.866.285,73	3.619.573,98	3.879.851,77

Previsione:

	previsioni 2018	previsioni 2019	previsioni 2020
Spesa macroaggregato 101	3.670.405,00	3.692.674,00	3.520.450,00
Spesa macroaggregato 103	20.030,00	12.000,00	12.000,00
IRAP macroaggregato 102	236.820,00	233.585,00	225.015,00
Altre spese	36.518,13		
Totale spese del personale	3.963.773,13	3.938.259,00	3.757.465,00
Componenti escluse	336.042,52	336.042,52	336.042,52
Componenti da assoggettare al limite di			
spesa ex art.1, c. 557, legge n.296/06	3.627.730,61	3.602.216,00	3.421.423,00

	Media 2011/2013	previsione	previsione	previsione
		2018	2019	2020
Spese macroaggregato 101	4.115.111,70	3.670.405,00	3.692.674,00	3.520.450,00
Spese macroaggregato 103	20.235,31	20.030,00	12.000,00	12.000,00
Irap macroaggregato 102	271.569,01	236.820,00	233.585,00	225.015,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare buoni pasto				
Altre spese: da specificare somme prov.altri eserc.		36.518,13		
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	4.406.916,02	3.963.773,13	3.938.259,00	3.757.465,00
(-) Componenti escluse (B)	527.064,25	336.042,52	336.042,52	336.042,52
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	3.879.851,77	3.627.730,61	3.602.216,48	3.421.422,48
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

preso atto che le disposizioni contenute nei primi due periodi del comma 6-quater, dell'articolo 19, del d.lgs n.165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ai vincoli assunzionali di cui all'art.9, comma 28, del d.l. n.78/2010;

preso atto che non è prevista nessuna spesa per lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1.

preso atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, sulla base di quanto espresso nella richiamata deliberazione della Corte dei Conti, risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013.

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L.

448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

si raccomanda di verificare

La riduzione dell'incidenza % della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti secondo quanto ribadito dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 27/2015 che attribuisce, alla lettera a) del comma 557 della legge 296/2006 un significato di obbligo e non di consiglio, confermando, che il parametro di riferimento per verificare il rispetto dei predetti vincoli è rappresentato dal valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013, tale parametro e da intendersi fisso e immutabile nel tempo come già chiarito dalla stessa corte con deliberazione n. 25/2014;

Tutto ciò Premesso e considerato, il Collegio dei revisori:
Dopo avere effettuato l'approfondimento normativo e procedurale e alla luce di quanto su esposto visti i parere rilasciati

c e r t i f i c a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni 2018-2020 sono improntati al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006,

b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

Documento firmato digitalmente.